

**Parere n. 69/2010 – Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990**

**Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell'ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare i resti di persone decedute nel 1974 e nel 1982, per scadenza delle concessioni cimiteriali.**

**Poiché i familiari dei deceduti hanno manifestato la volontà di cremare i resti mortali e di richiedere l'affido delle urne, il sindaco chiede se sia legittimo autorizzare la cremazione, stante il silenzio della legge regionale sullo specifico argomento.**

Per rispondere al quesito si ritiene necessario un rapido *excursus* del quadro normativo in vigore.

L'istituto della cremazione e della successiva consegna dell'urna cineraria trova una prima disciplina nel Capo XVI del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 80 del precitato D.P.R. prevedeva che in ciascun cimitero doveva essere predisposto un edificio per accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.

Tale previsione era coerente con il divieto, posto dall'art. 340 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, di sepoltura al di fuori dei cimiteri, con la sola eccezione, sancita dall'art. 341 del predetto Testo unico (oggi art. 105 D.P.R. n. 285/1990), delle tumulazioni privilegiate, "quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze".

Successivamente, con legge 30 marzo 2001, n. 130, vengono dettate disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. In particolare l'art. 3 della legge n. 130/2001 dispone che entro sei mesi bisogna provvedere alla modifica del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) sulla base dei seguenti principi:

- a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del

medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra qualsiasi espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette;

c) omissis;

d) omissis;

- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) omissis;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) omissis;
- i) omissis.

La traduzione in norme regolamentari dei principi sanciti dalla legge n. 130/2001, con le conseguenti modifiche al D.P.R. n. 285/1990, deve ancora trovare attuazione, con significativo ritardo rispetto al termine di sei mesi previsto dalla legge. Inoltre, qualificare come norme di principi le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 130/2001, significa abolire qualsiasi distinzione tra quelle norme e la normativa di dettaglio di immediata applicazione.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere della I Sezione del 29 ottobre 2003, aveva così stabilito:

*“In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari”.*

Quindi, secondo il Consiglio di Stato, l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1, dell'art. 3 della legge n. 130/2001 e non

necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perché dall'insieme delle disposizioni primarie e secondarie vigenti, può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione attraverso il seguente protocollo operativo:

- modalità di espressione della volontà del defunto;
- obbligo di sigillare l'urna;
- apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- modalità di verbalizzazione della consegna (ex art. 81 D.P.R. n. 285/1990);
- garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Quanto previsto per l'art. 3, comma 1, lett. e), della legge n. 130/2001, non può, ad avviso di questo consulente, estendersi per via interpretativa alla lettera g), che pur presentando tutte le caratteristiche di normativa di dettaglio, non ha l'avallo autorevole del Consiglio di Stato e deve attendere le conseguenti modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990.

Sembra essere questa la lettura offerta anche dal legislatore regionale con la legge 31 ottobre 2007, n. 20, che all'art. 2 distingue:

- comma 2 – La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal D.P.R. n. 285/1990.
- Comma 5 – L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge n. 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per la legge regionale n. 20/2007 è, quindi, il D.P.R. n. 285/1990 che detta le norme da applicare per la cremazione.

La lettura del Capo XVI del vigente Regolamento di polizia mortuaria induce a privilegiare la tesi che richieste di affido o dispersione di ceneri derivanti da cremazione, a seguito di esumazioni o estumulazioni, non possono essere accolte, in quanto rappresentanti volontà del

defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso. Gli interventi del coniuge o dei parenti devono essere letti come interpreti coerenti della volontà del defunto.

A conferma della tesi sostenuta si rileva che l'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, che disciplina le estumulazioni da sepolture in concessione, al momento non prevede la possibilità di procedere a cremazione, lasciando ancora nel limbo il principio dettato dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 130/2001.